

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

- Provincia di Torino -

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE DI VILLAFRANCA PIEMONTE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 26/04/2005

ART. 1

E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, al quale possono aderire i cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune, che abbiano raggiunto la maggiore età, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione soccorso *e ripristino in supporto alla Civica Amministrazione* .

ART. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta libera e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

L'iscrizione al gruppo presuppone la sussistenza di condizioni generali di salute compatibili con l'attività da svolgere nel gruppo. Pertanto il Sindaco, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere apposita dichiarazione medica che attesti tale idoneità.

L'accettazione o il diniego motivato di iscrizione nel gruppo è comunicato con provvedimento scritto.

Ugualmente in forma scritta sono comunicati i provvedimenti di cancellazione dal gruppo.

Gli iscritti sono cancellati qualora:

- non partecipino a più di due riunioni o corsi obbligatori di aggiornamento, addestramento o esercitazione senza giustificato motivo;
- tengano un comportamento nei confronti degli altri volontari e dei cittadini esterni tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del gruppo;
- danneggino dolosamente mezzi e materiali in dotazione al gruppo;

I provvedimenti sono comunicati agli interessati per iscritto.

La rinuncia all'iscrizione da parte dei volontari deve essere comunicata per iscritto al Sindaco ed ha effetto immediato.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l'appartenenza al gruppo ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

ART. 3

Il Sindaco, o suo delegato, è responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti del gruppo stesso uno o più coordinatori che hanno la responsabilità del gruppo durante la sua attività.

ART. 4

Il gruppo dovrà partecipare a corsi di formazione, aggiornamento, pronto intervento, primo soccorso e di protezione civile organizzati dal Coordinamento Provinciale dei Volontari presso ogni sede.

Inoltre, chi lo desidera, potrà partecipare ad esercitazioni e interventi a livello più ampio o ad altri corsi di formazione. prevenzione ed aggiornamento dei volontari (sempre organizzati dal Coordinamento Provinciale), con l'ausilio di esperti della Prefettura, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione, della Croce Rossa Italiana, di professori universitari o di altri Enti ed Organismi che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

ART. 5

All'interno del gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

ART. 6

Il gruppo opera in emergenza alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

ART.7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nel presente regolamento con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Nell'organizzazione del gruppo si terrà conto delle attitudini dei singoli e dello spirito di partecipazione acquisito o da acquisire con i corsi di addestramento, di aggiornamento e formazione.

L'iscrizione al gruppo comunale comporta:

- la partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni;
- l'assegnazione alle mansioni ritenute più opportune, secondo i rischi prevalenti anche in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;
- la predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità, in ausilio alle forze di protezione civile;
- il mantenimento in efficienza delle strutture, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati;
- la collaborazione con gli Uffici Comunali per l'individuazione dei rischi sul territorio e per la predisposizione degli atti necessari riferiti al Piano Comunale di Protezione Civile.

ART. 8

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi del DPR 194/2001, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione, *secondo le modalità previste dall'art.1 della Legge 11 agoston.266*;
- rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati in base alla presentazione documentazione giustificativa*dal Dipartimento della Protezione Civile.*

ART. 9

Il gruppo potrà integrare le proprie dotazioni con equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento forniti da Enti Pubblici, privati o dal Coordinamento Provinciale dei Volontari di Protezione Civile.

Potrà altresì accettare donazioni e contributi da parte dei medesimi soggetti.

ART. 10

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

ART. 11

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo e, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione.

ART. 12

I volontari intervengono:

- 1) su ordine del Sindaco o suo delegato che comunica la necessità di intervento al responsabile della squadra, il quale provvederà ad avvisare tutti gli interessati. Solo in caso di pericolo

imminente, in assenza del Sindaco o del suo delegato, il responsabile potrà provvedere alla convocazione dei volontari, dandone avviso all'Amministrazione Comunale nel più breve tempo possibile.

- 2 in collaborazione con il Coordinamento Provinciale dei Volontari di Protezione Civile, regolarmente costituito, per operazioni od esercitazioni a livello collettivo, intercomunale, provinciale, nazionale o internazionale.

Si precisa che la partecipazione alle operazioni menzionate al punto 2, riveste ovviamente carattere facoltativo.

ART. 13

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile suddiviso in due sezioni:

Sez. a) comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui all'art. 1)

Sez. b) comprende le Associazioni i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sui territori comunali che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

L'adesione collettiva delle Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti, deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Ciascuna Associazione Gruppo Organizzato, Ente, che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi sono garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art.8.